

n **IL QUADRO NORMATIVO**

n **LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA
DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'art. 7-
bis d.lgs. n. 252/2005**

n **COMMENTI ED EFFETTI SUL PANORAMA DELLE
FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI**

IL QUADRO NORMATIVO

D. LGS. n. 124/1993 Art. 6 comma 2-bis

Erogazione diretta- sussistenza di requisiti e condizioni fissati con Decreto MEF su proposta Covip:

- **dimensione minima**
- **costituzione e composizione riserve tecniche**
- **basi demografiche e finanziarie per conversione montanti**
- **convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita**



**BILANCIO TECNICO CON CADENZA ALMENO TRIENNALE
E SVILUPPI PER 15 ANNI**

D. LGS. n. 124/1993 Art. 6 comma 3

**Forme pensionistiche a prestazione definita e invalidità e premorienza
in convenzione**

IL QUADRO NORMATIVO

DIRETTIVA 2003/41/CE RELATIVA ALLE ATTIVITA' E ALLA SUPERVISIONE DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O PROFESSIONALI (DIRETTIVA IORP)

Art. 9 Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. d) .. *“che tutte le riserve tecniche siano correttamente calcolate e certificate da un attuario... conformemente alla legislazione nazionale, ..., secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro*

Art. 15 Riserve tecniche

2. *Lo Stato membro provvede affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali in cui essi coprono rischi biometrici e/o garantiscono o un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono....*
4. *Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario..., secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro*

IL QUADRO NORMATIVO

D. LGS. n. 252/2005 Art. 6 comma 4

Erogazione diretta- sussistenza di requisiti e condizioni fissati con Decreto MEF sentita la Covip:

- **dimensione minima**
- **costituzione e composizione riserve tecniche**
- **basi demografiche e finanziarie per conversione montanti**
- **convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita**



**BILANCIO TECNICO CON CADENZA ALMENO TRIENNALE
E SVILUPPI PER 15 ANNI**

D. LGS. n. 252/2005 Art. 6 comma 5

**Forme pensionistiche a prestazione definita e invalidità e premorienza
in convenzione**

IL QUADRO NORMATIVO

D.LGS. N. 28/2007 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/41/CE IN TEMA DI ATTIVITA' E DI SUPERVISIONE DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O PRODESSIONALI

Art. 1 Investimenti delle risorse dei fondi pensione

• Introdotta nel d. lgs. n. 252/2005 art. 6, il comma 5-bis

• REVISIONE D. LGS. n. 703/1996 (DM Economia e Finanze di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

• Introdotti nel d. lgs. n. 252/2005 art. 6, i commi 5-ter, 5-quater

• DISPOSIZIONI SUL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO (appena conclusa la consultazione)

IL QUADRO NORMATIVO

D.LGS. N. 28/2007 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/41/CE IN TEMA DI ATTIVITA' E DI SUPERVISIONE DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O PROFESSIONALI

Artt. 2 e 7 Erogazione delle rendite e abrogazioni

- Ø ABOLITO EX ART. 6 COMMA 4 d.lgs. n. 252/2005
- Ø INTEGRATO ART. 6 COMMA 3 d.lgs. n. 252/2005
- Ø E' SCOMPARSO dal d.lgs. n. 252/2005 riferimento a riserve tecniche e a bilancio tecnico (rimasto solo nell'art. 20, comma 8, per le forme pensionistiche preesistenti in presenza di squilibri finanziari)

IL QUADRO NORMATIVO

D.LGS. N. 28/2007 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/41/CE IN TEMA DI ATTIVITA' E DI SUPERVISIONE DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O PROFESSIONALI

Art. 2 Erogazione delle rendite

È previsto art. 6, comma 3, d. lgs. n. 252/2005:

“Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 209/2005, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla Covip all’erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all’adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.”

IL QUADRO NORMATIVO

D.LGS. N. 28/2007 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/41/CE IN TEMA DI ATTIVITA' E DI SUPERVISIONE DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O PRODESSIONALI

Art. 4 Mezzi Patrimoniali

Introdotta art. 7-bis, d. lgs. n. 252/2005

1. I Fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che disciplinano.
2. Con Regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Covip, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge n. 62/2005. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.
3. La Covip può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'art. 7-bis d.lgs. n. 252/2005

Quali novità:

- attribuzione, in linea con le previsioni della Direttiva IORP, all'attuario, iscritto all'Albo professionale di cui alla legge n. 194/1942, il compito di stimare e certificare le riserve tecniche delle forme pensionistiche complementari rientranti nell'ambito di applicazione;
- previsione che i predetti fondi pensione effettuino un monitoraggio periodico degli impegni nei confronti dei propri iscritti, al fine di valutare la solvibilità della gestione, ossia la congruità tra tali impegni e gli attivi posti a copertura;
- individuazione dei principi per il calcolo delle riserve tecniche;
- introduzione di un livello minimo di attività supplementari (nel seguito anche "margine di solvibilità"), individuato nella misura di cui agli artt. 27 e 28 della Direttiva 2002/83/CE (4% delle riserve tecniche);
- indicazioni di intervento in caso di mancata costituzione di mezzi patrimoniali adeguati

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELL'art. 7-bis d.lgs. n. 252/2005

Principali criticità:

- Criterio di calcolo delle riserve tecniche
- Livello massimo del tasso di interesse
- Criterio di individuazione del margine di solvibilità
- Sistema di finanziamento delle attività supplementari

Criteriono di calcolo delle riserve tecniche

Titolo I Riserve tecniche ed attività supplementari

Art. 4. (Riserve tecniche)

3. Le riserve tecniche sono definite nel rispetto dei seguenti principi:
- a) l'importo minimo è calcolato su **base individuale** tenendo conto degli **iscritti al fondo alla data di valutazione**, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente alla disciplina pensionistica del fondo pensione. Esso assicura la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento e consente di far fronte agli impegni derivanti dai diritti già maturati dagli aderenti;

Criterio di calcolo delle riserve tecniche

CRITICITA' e OSSERVAZIONI:

“base individuale”: valutazioni su singola testa? Riserve individuali?

Ritenendo priva di senso la valutazione della solvibilità su base individuale non appare chiaro il motivo dell'imposizione di tale la scelta metodologica.

“iscritti al fondo alla data di valutazione”: perché limitare alla platea degli iscritti alla data di valutazione? Nella Direttiva IORP, l'importo minimo delle riserve è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'ente.

Livello massimo del tasso di interesse

Titolo I Riserve tecniche ed attività supplementari

Art. 4. (Riserve tecniche)

3. Le riserve tecniche sono definite nel rispetto dei seguenti principi:

b) ...:

i) i tassi d'interesse massimi utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, sono scelti in base a criteri di prudenza, in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal fondo pensione, dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale e tenuto conto della composizione del portafoglio; in ogni caso, tali tassi non potranno superare:

Ipotesi 1. “Il tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministro Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007;”

Ipotesi 2. “Il tasso di rendimento di un appropriato paniere di titoli governativi, emessi da paesi aderenti all'Unione monetaria europea, con scadenza pari a dieci anni. La COVIP, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, rende noto il tasso di cui sopra, definendone le modalità applicative”

Livello massimo del tasso di interesse

CRITICITA' e OSSERVAZIONI:

- **Ipotesi 1** -vantaggi: coincidenza tra l'orizzonte di riferimento a lungo termine dello stesso e le caratteristiche gestionali dei fondi pensione; svantaggi: misura più programmatica che tendenziale (attualmente pari il 5%) potrebbe non rispecchiare il reale andamento dei mercati
- **Ipotesi 2** -vantaggi: rappresenta i dati di mercato; svantaggi: volatilità e disallineamento temporale tra l'orizzonte gestionale di riferimento dei fondi pensione e le scadenze dei titoli adoperati per la costruzione del tasso.

Critério di individuazione del margine di solvibilità

Titolo I Riserve tecniche ed attività supplementari

Art 5. (Attività supplementari)

1. **I fondi pensione detengono**, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento. Tali attività supplementari sono costituite per compensare le eventuali **differenze tra entrate e spese previste ed effettive** e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile.
2. L'importo delle attività di cui al comma precedente deve essere pari al **4% delle riserve tecniche** dei fondi pensione.
3. Per i fondi pensione di cui all'art. 1, lettera c) punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, la COVIP, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ed in conformità con l'articolo 17, comma 2 della Direttiva 2003/41/CE, può determinare, in relazione ai casi in cui il fondo pensione **non assuma direttamente il rischio di investimento**, una percentuale diversa dal 4% e può definire regole tecniche per la determinazione ed il calcolo delle attività supplementari, tenendo conto della tipologia dei rischi, delle attività del fondo pensione e delle previsioni statutarie.

Criterio di individuazione del margine di solvibilità

CRITICITA' e OSSERVAZIONI:

“i fondi pensione detengono”: sono incluse anche le forme con “garanzia di solvibilità” da parte dell’impresa promotrice? In contrasto con art. 17, comma 1, della direttiva IORP

“compensare le eventuali differenze tra entrate e spese previste ed effettive”: su quale periodo temporale devono essere valutate le differenze? Orizzonte temporale lungo

“4% delle riserve tecniche dei fondi pensione”: misura “superata”, non idonea alle reali necessità di accantonamento

“non assuma direttamente il rischio di investimento”: la lettura congiunta di commi 1-3 dell’art. 17 consente agli Stati membri di individuare norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.

Problematica relativa al finanziamento delle attività supplementari

CRITICITA' e OSSERVAZIONI:

- forme pensionistiche negoziali istituite ai sensi del d.lgs. n. 252/2005

 rimanere in convenzione

- forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992

 problemi di squilibri tecnico finanziari

Chiarimenti

Art. 2 (*Ambito di applicazione*)

1...Le fattispecie di cui sopra non trovano applicazione nel caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati.

la dicitura *impegni finanziari* (per quanto contenuta nella Direttiva 41/CE/2003) non è corretta

Chiarimenti

Art. 3 (*Principi generali*)

2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, i fondi pensione dispongono di risorse, mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.

**Attuario e strumento informatico di proprietà del Fondo?
Sufficiente la certificazione di un attuario “interno”?**

3. I fondi pensione di cui all'articolo 1 del presente regolamento trasmettono alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a trenta anni.

Il periodo di proiezione deve essere scelto in funzione delle caratteristiche della forma pensionistica; si riferisce ai flussi finanziari?

Chiarimenti

Art. 4. (*Riserve tecniche*)

2. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario ed è effettuato ogni anno. E' consentito che il calcolo possa essere effettuato ogni tre anni se il fondo pensione fornisce alla COVIP la certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti e attesti la congruità degli adeguamenti apportati alle riserve per gli anni intermedi. In presenza di eventi che possano avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-finanziaria, il fondo pensione effettua un nuovo calcolo.

La variazione di alcuni rischi (mortalità) può essere implicitamente già calcolata nella riserva; cosa s'intende variazione di rischi coperti: variazione del rendimento garantito o della prestazione stabilita?

SCHEMA REGOLAMENTO 7-BIS D.LGS. N. 252/2005

Art. 4. (*Riserve tecniche*)

7. In caso di cessazione del fondo pensione durante il periodo temporale di cui al comma 4 del presente articolo, il fondo pensione è tenuto a informarne la COVIP. Il fondo pensione predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti ad un'altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile. Tale procedura è comunicata alla COVIP e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.

Cosa si intende per istituzione finanziaria o organismo assimilabile?

Art. 6. (*Mancata costituzione di mezzi patrimoniali adeguati*)

1. Se il fondo pensione non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati in conformità al presente regolamento, la COVIP, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, può limitare o vietare temporaneamente la disponibilità dell'attivo del fondo pensione anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future.

Il termine temporale non è in linea con le previsioni del d.lgs. n 28/2007 (art. 4 comma 3)